

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4100 del 25/07/2024
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 ₂ ENI SPA - CENTRALE GAS DI CASALBORSETTI CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI n. 1 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CASALBORSETTI, VIA LACCHINI n. 101 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORIFICA DI COMBUSTIONE SUPERIORE A 50 MW (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4282 del 25/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno venticinque LUGLIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **ENI SPA - CENTRALE GAS DI CASALBORSETTI** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI n. 1 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CASALBORSETTI, VIA LACCHINI n. 101 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORIFICA DI COMBUSTIONE SUPERIORE A 50 MW (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto ENI SpA - Centrale gas di Casalborsetti, avente sede legale in Comune di Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 (C.F./P.IVA 00484960588/00905811006), risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2574 del 08/05/2024;
- tra le condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2024-2574 del 08/05/2024, è prescritto al paragrafo D2.4) dell'Allegato 1, punto "Prescrizioni", punto 3), quanto di seguito riportato:
"3) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime della nuova emissione in atmosfera E38 non deve avere durata superiore a 60 giorni";
- il gestore con PEC inviata il 09/05/2024, acquisita con PG/2024/85926 del 10/05/2024, ha comunicato che la messa in esercizio del nuovo punto di emissione in atmosfera E38 sarebbe avvenuta trascorsi i 15 giorni dalla data della comunicazione stessa, ossia il 24/05/2024;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2024-2574 del 08/05/2024 presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 23/07/2024 (acquisita con PG/2024/135577 del 24/07/2024), riguardante la richiesta di proroga della scadenza di 60 giorni per il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime della nuova emissione in atmosfera E38, di fatto ridefinendo il termine per la messa a regime dal 24/05/2024 al 15/09/2024, a causa della necessità di ottenere un ultimo provvedimento autorizzativo da parte della Direzione MASE relativo al monitoraggio ambientale marino, senza il quale non è possibile procedere con l'invio della CO₂ alla linea di trasporto al giacimento off-shore e quindi mettere a regime l'emissione E38;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che rispetto alla tempistica stabilita con AIA n. DET-AMB-2024-2574 del 08/05/2024, la proroga temporale richiesta dal gestore comporta di fatto il differimento del termine fissato in AIA di 60 giorni intercorrenti tra la messa in esercizio e la messa a regime della nuova emissione in atmosfera E38, di fatto ridefinendo il termine per la messa a regime dal 24/05/2024 al 15/09/2024;

RITENUTO di accogliere l'istanza avanzata dal gestore, in ragione delle motivazioni addotte nell'argomentare la proroga temporale richiesta, per cui occorre procedere in tal senso all'aggiornamento dell'AIA per le parti interessate;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di accogliere l'istanza di proroga temporale avanzata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 23/07/2024 (acquisita con PG/2024/135577 del 24/07/2024) riguardante la richiesta di proroga della scadenza di 60 giorni per il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime della nuova emissione in atmosfera E38, per cui si provvede all'aggiornamento dell'AIA per le parti interessate;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-2574 del 08/05/2024 rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **ENI SpA - Centrale gas di Casalborsetti**, avente sede legale in Comune di Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 (C.F./P.IVA 00484960588/00905811006) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Ravenna, località Casalborsetti, via Lacchini n. 101, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'ALLEGATO 1 alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-2574 del 08/05/2024 come segue:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 23/07/2024 (acquisita con PG/2024/135577 del 24/07/2024), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2024-2574 del 08/05/2024 con versamento effettuato in data 24/07/2024 per un importo pari a € 500,00.

- 2.b) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate al paragrafo **D2.4 "Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)"** della DET-AMB-2024-2574 del 08/05/2024, al punto "Prescrizioni", sono aggiornate nella loro cronologia prorogando la scadenza temporale stabilita al punto 3) per la messa a regime del nuovo punto di emissione in atmosfera E38 al 15/09/2024;
- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-2574 del 08/05/2024;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al

gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.